

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 54 del 09/10/2019

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini in attività operative di promozione della lingua friulana, che l'ARLeF intende favorire.
2. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro, svolta esclusivamente per fini di solidarietà, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio della comunità e del bene comune, mettendo quindi a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.
3. L'attività di volontariato da parte di associazioni regolarmente e formalmente costituite resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
4. Le attività di volontariato disciplinate dal presente regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza dell'ARLeF o di mansioni proprie del personale dipendente dell'ARLeF. Tali attività, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'ARLeF.
5. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica dell'ARLeF, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizione di pubblico impiego di qualsiasi natura.
6. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'ARLeF né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'ARLeF con il presente regolamento persegue una duplice finalità:
 - a. promuovere la lingua friulana;
 - b. integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto dei volontari.

ART. 3 - AMBITI DI INTERVENTO

1. L'attività di volontariato può riguardare attività che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, al personale dell'ARLeF o ad altri soggetti.
2. L'attività di volontariato sarà svolta nella promozione e valorizzazione della lingua e della cultura friulana nei seguenti ambiti:
 - a. **PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI**
Accoglienza dei visitatori, distribuzione di materiali, informazione anche plurilingue al pubblico e supporto logistico in occasione delle varie manifestazioni cui l'ARLeF partecipa per promuovere, soprattutto fra i giovani, la lingua friulana, distribuendo materiali divulgativi e gadgets;
 - b. **ATTIVITA' DI UFFICIO**
Supporto alle attività dell'ARLeF, nelle attività amministrative e nell'organizzazione di manifestazioni culturali (ad es. distribuzione di materiale informativo).
3. Le attività di cui al precedente comma vengono indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. E' fatta salva la possibilità di estendere l'attività ad aree non indicate in riferimento ad eventuali esigenze attualmente non prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica al presente Regolamento.

ART. 4 - ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI

1. Presso l'ARLeF è istituito il registro dei volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, di ambo i sessi, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per le attività di cui al precedente art. 3, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei, dopo la valutazione del responsabile d'area.
2. Il registro dei volontari, deve contenere, le seguenti informazioni:
 - a. generalità complete del volontario;
 - b. opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'ARLeF e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;

c. specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

ART. 5 - REQUISITI DEI VOLONTARI

1. Le persone che intendono iscriversi nel registro di cui all'art. 4 del presente regolamento e che intendono svolgere attività di volontariato a favore dell'ARLeF, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell'attività prevista certificata da personale medico o da struttura sanitaria accreditata allo scopo;
- b. residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c. per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- d. essere maggiorenni;
- e. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 del codice penale, nonché per i delitti contro la libertà personale.

2. Possono richiedere l'iscrizione nel registro di cui all'art. 4 del presente regolamento anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento della specifica attività. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività, l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Il volontario che intende partecipare attivamente ad attività per l'ARLeF, deve essere iscritto nel registro di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale dell'ARLeF.

3. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- a. le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- b. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
- c. l'eventuale organizzazione di volontariato di appartenenza;
- d. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

4. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art.3 del presente regolamento o solo per una o più di esse.

5. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

6. Periodicamente potranno essere esposti sul sito web istituzionale, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. I volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale dell'ARLeF senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.

2. I volontari si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa della loro attività. Hanno l'obbligo di riservatezza in merito alle notizie ed ai fatti dei quali venga a conoscenza durante il servizio.

3. Il volontario che non può presentarsi in servizio, deve avvertire della propria assenza l'ARLeF in tempo utile (almeno 24 ore prima) per predisporre la sostituzione. Deve altresì informare l'ARLeF di eventuali periodi di assenza o della perdita dei requisiti. Può inoltre sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'ARLeF, dandone tempestiva comunicazione all'ARLeF; la sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Registro.

4. Il volontario può rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, dandone comunicazione all'ARLeF.

5. L'incarico di volontario può essere revocato, previo provvedimento motivato, per inadempienza, negligenza, assenza non giustificata, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione alle attività connesse all'incarico medesimo.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'ARLeF è tenuta a:

- a. Comunicare preventivamente al volontario, i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché lo stesso possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti;
 - b. Garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a proprio carico, trattandosi del beneficiario finale delle attività dei singoli volontari e dalla stessa coordinate;
 - c. Vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari;
 - d. Adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla sfera personale e patrimoniale dei volontari;
 - e. Fornire ai volontari apposto cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari.
3. L'ARLeF si impegna a riconoscere pubblicamente l'attività svolta dal volontario al fine di promuovere lo spirito di servizio e "la coscienza solidaristica", con la consegna di un attestato che illustri l'attività svolta. Per situazioni particolari, su segnalazione degli utenti, l'ARLeF potrà assegnare riconoscimenti speciali.
4. L'ARLeF è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

ART. 9 - MEZZI E ATTREZZATURE

1. L'ARLeF deve fornire ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizzare, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia, in base all'attività svolta.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.